

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Adozione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale coll'Inghilterra — Deliberazione intorno alla partecipazione alla Camera dei deputati della cifra della dotazione del Senato — Presentazione di un progetto di legge per un prestito alla Cassa ecclesiastica onde provvedere ai sussidi del clero di Sardegna — Discussione del progetto di legge sulle società anonime ed in accomandita — Dichiarazione del ministro delle finanze — Discorso del senatore Farina contro il progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e della guerra.)

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE COL L'INGHILTERRA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale coll'Inghilterra. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 474 e 480.)

Il progetto consta di un solo articolo così concepito:

« *Articolo unico.* È approvata la convenzione postale conchiusa tra la Sardegna e la Gran Bretagna, sottoscritta a Londra il 12 dicembre 1857 e messa in esecuzione col regio decreto 21 gennaio 1858, a tenore dell'articolo 40 della legge 18 novembre 1850.

« I ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici sono incaricati dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserita nella raccolta degli atti del Governo. »

Non essendo domandata la parola, pongo ai voti l'articolo.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio del progetto; nello stesso tempo prevengo il Senato che subito dopo verrà in discussione il progetto relativo alle società anonime e in accomandita.

GIULIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	58
Voti favorevoli	56
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

BILANCIO DELLE SPESE DEL SENATO PEL 1859.

PRESIDENTE. Il Senato sa che in ogni anno devesi annunziare alla Camera elettiva, chiamata dallo Statuto ad essere la prima ad esaminare i bilanci dello Stato per darvi il suo voto, la cifra della dotazione del Senato.

In seguito alla deliberazione presa questa mattina dal Senato stesso in seduta privata, ho l'onore di proporvi che sia annunziato essere da portarsi per l'anno 1859 la somma di lire 85,000, eguale a quella che si è finora portata nei bilanci precedenti.

Se non sorgono osservazioni in contrario, porrò ai voti questa proposta.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvata.)

PROGETTO DI LEGGE PER UN PRESTITO ALLA CASSA ECCLESIASTICA PER SUSSIDI AL CLERO DI SARDEGNA.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Domando la parola per presentare, a nome del mio collega il ministro di grazia e giustizia, un progetto di legge, già stato approvato dalla Camera dei deputati, relativo alla domanda di un prestito di lire 675,452 92 per la Cassa ecclesiastica, il quale deve servire per i sussidi al clero di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 864.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione del progetto da lui annunziato a nome del suo collega il ministro di grazia e giustizia.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE SOCIETÀ ANONIME ED IN ACCOMANDITA.

PRESIDENTE. Trovandosi ora posto all'ordine del giorno il progetto di legge relativo alle società anonime

ed in accomandita, io pregherei l'onorevole ministro delle finanze di volere dichiarare se consenta a che la discussione proceda secondo il progetto presentato dall'ufficio centrale, che contiene alcune modificazioni, non di sostanza, ma, direi, solamente di forma.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Io non ho difficoltà alcuna di consentire che la discussione si faccia sopra il progetto dell'ufficio centrale, tanto più che le variazioni introdotte sono di lieve momento. In quanto poi agli articoli nuovi che vennero ammessi, il Ministero non ha, in massima, difficoltà alcuna di accettarli.

PRESIDENTE. Do lettura del progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 868 e 876.)

È aperta la discussione generale.

La parola spetta al senatore Farina.

FARINA. Signori, la prima volta che ho l'onore di favellare avanti a voi, sento più che mai il bisogno di implorare la vostra indulgenza; giacchè, reduce ieri soltanto in questa capitale ed occupato questa mattina a discutere quello che era da farsi in una società di ferrovie, non ebbi tempo di dare ordine tampoco alle cose che mi proponeva di esporvi.

Mi sono fatto non ostante coraggio, confidando che alla sperimentata vostra saviezza basta accennare gli argomenti sui quali credo di dovere richiamare l'attenzione vostra, senza che sia punto necessario lo svilupparli acconciamente.

Anzitutto, vedendo uno schema di legge il quale determinava nuove norme, imponeva nuove pene ai prevaricatori delle leggi che concernono le società, io mi sono domandato se allo stato dello spirito pubblico attualmente potesse ravvisarsi questo progetto necessario od almeno opportuno.

L'associazione, non è d'uopo che io ve lo rammenti, o signori, è una necessità del secolo nostro, una necessità alla quale è strettamente legato il progresso materiale del paese, progresso che è base del progresso intellettuale e del progresso morale.

Il secolo che ha veduto nascere o, per meglio dire, applicare il vapore, il secolo che ha visto il telegrafo elettrico, sicuramente non potrebbe compiere le ingenti opere che la società attuale richiede per non rimanere indietro nello sviluppo industriale e materiale agli altri paesi, se non facendo uso della molla potente dell'associazione, senza di che si rimarrebbe immanabilmente schiacciati dal carro del progresso. Questo spirito di associazione, mi sono chiesto io, è veramente, nei giorni che corrono, soverchio nel nostro paese?

Permettetemi, o signori, di dubitarne grandemente; e, se al mio dubbio non siete disposti a prestare fede, favorite di grazia sortire con un progetto di associazione alla piazza, e ditemi se il più abile mediatore saprà trovare solamente una cinquantina di sottoscrittori; eppure, o signori, le opere industriali che hanno bisogno di essere sviluppate e coltivate nel nostro paese non sono nè indifferenti nè scarse.

Il Governo ha determinato parecchie linee di strade ferrate, il Parlamento le ha votate, determinando una retribuzione accertata per le società che le intraprendessero; nè questa retribuzione, questo prodotto accertato dal Governo e dal Parlamento era tenue, poichè era di ben 25,000 lire per chilometro.

Eppure, o signori, nessuna società si è presentata ad intraprenderle, e questo bisogno, che nessuno può contraddire, giace tuttavia inesaudito appunto per la mancanza di spirito di associazione. Non mi estenderò a toccare di altri rami che pure abbisognerebbero di sviluppo, e che giacciono incolti e negletti, appunto perchè non si trovano associazioni che diano loro il necessario sviluppo.

Certo la Sardegna, certo la Liguria contengono miniere che meriterebbero di essere coltivate; eppure così scarse sono le imprese fra noi, che la maggior parte di esse rimangono infruttifere. Una navigazione che estenda le nostre relazioni all'estero sarebbe certamente desiderabile (dico navigazione periodica, di quelle cioè che, richiedendo ingenti capitali, esigono necessariamente l'opera dell'associazione).

Citerò per esempio la società per la navigazione transatlantica; sapete in quanto infelici condizioni giaccia quella che già si trova stabilita; egli è impossibile di costituirne un'altra, perchè appunto mancano i capitali, non che le tendenze alle associazioni che potrebbero farla riuscire.

Nè mi si dica che appunto il cattivo esito delle associazioni che già esistettero dissuase dalle nuove associazioni, perchè io osservo che le associazioni, ad esempio, di strade ferrate del nostro paese sono tutte piuttosto prospere, e che in molte di esse i capitali hanno trovato un impiego conveniente.

Lo stesso dicasi di molte associazioni relative alle miniere. Lo stesso forse potrebbe dirsi delle società di navigazione, se realmente non si fosse in origine commesso un grande errore di intraprendere grandi cose con mezzi insufficienti. Non è dunque troppo diffuso lo spirito di associazione fra noi, e sotto questo rapporto non si può dire che esista bisogno al quale sia forza di provvedere.

Se non che vi hanno alcuni che, quando trovano che in un paese vicino si prende una disposizione legislativa, sono tosto disposti a credere che un'identica disposizione legislativa occorra pure fra noi. Essi non si preoccupano di esaminare la realtà, ma, deducendo dalla generale somiglianza di legislazione identità di materiali circostanze, credono opportuno di applicare a noi quello che si fa altrove.

Effettivamente la Francia fece una legge la quale era intesa a frenare gli abusi che si commettevano in tutte (badate bene, o signori) le società in accomandita. Ma, prima di venire a questa disposizione, che cosa fu necessario? Fu necessario un abuso veramente enorme; fu necessario uno stato di cose che io non saprei meglio caratterizzare che accennandovi quanto ne diceva il relatore all'Assemblea di Francia. Constatò egli che in un

anno un solo giornale aveva annunziato tante società in accomandita, che il capitale ascendeva a quasi due miliardi.

Voi vedete che, a fronte di un fatto di questa entità, voi vedete che, a fronte di società che minacciavano di assorbire tutto il capitale circolante del paese (perchè in un anno solo ne aveva già assorbita la massima parte, per così dire), non poteva la Legislatura rimanere indifferente. La sua azione era richiesta dalla gravità delle cose, dall'accecamento con cui si correva verso queste società, che non presentavano nell'amministrazione loro alcuna guarentigia, verso società, la maggior parte delle quali facevano pessimi affari.

Veniamo ora a vedere quanto grande sia l'estensione da queste società presa fra noi attualmente.

Cerca e ricerca, sapete voi, o signori, quanto grande sia il numero di queste società in accomandita presso di noi? Tre! (e la legge francese non parla che delle accomandite) Risponderò poi al resto. Ora io vi chieggo francamente se vi ha presso di noi un tale abuso, uno stato così allarmante, per cui riesca indispensabile di prontamente provvedervi.

Notate bene, o signori, che di queste tre famose società in accomandita, una è quella del telegrafo elettrico sottomarino, che la si può piuttosto chiamare una società europea che del nostro paese. Le altre due, sapete voi che ingente capitale hanno esse? Una ha un capitale di 2 milioni, l'altra di 300,000 lire.

Voi vedete adunque che, se mai vi muovesse l'esempio della Francia, esso sarebbe affatto inapplicabile ai casi nostri, giacchè nel nostro paese l'estensione di queste società non ha niente di minacciovole, dirò così, economicamente, nè per la pubblica sicurezza, nè per i capitali circolanti del paese medesimo. Cessa adunque del tutto il motivo fra noi che determinò il legislatore francese.

Io credo che di questa verità siensi accorti anche il Ministero nostro e coloro che appoggiarono l'opinione sua. Conseguentemente, invece di restringere, come fece il legislatore francese, le disposizioni alle società in accomandita, per dare qualche applicazione a questa legge, credo io (chè altrimenti si può dire non ne avrebbe avuta quasi alcuna), la estesero alle società anonime.

Ma per le società anonime valgono esse le stesse ragioni, si possono adottare le stesse misure che si adottarono per reprimere gli abusi delle società in accomandita? Ecco quello di cui io credo sia molto permesso di dubitare.

Per vedere se le disposizioni che si propongono possono o no avere un buon effetto sulle società anonime (perchè, come dico, nel nostro paese si intende parlare di queste, quelle in accomandita non essendo che due), io credo che sia opportuno di brevemente richiamare l'attenzione del legislatore sopra gli elementi necessari, indispensabili per la buona riuscita di qualsiasi industriale e commerciale intrapresa.

Anzitutto, o signori, perchè un'intrapresa commer-

ciale od industriale riesca bene, deve essere utile e vantaggioso lo scopo che si propone. Senza di questa indispensabile condizione, qualunque misura adotti il legislatore per frenare gli abusi, le società andranno sempre male, perchè il loro scopo non presenta quel vantaggio, quell'utilità che i soci si sono proposti.

Io non nego che anche nel nostro paese vi sono stati esempi di società che ebbero una riuscita disgraziatissima. Ma anzitutto poniamo un po' mente se una gran parte delle società che si sono costituite nel nostro paese aveva per iscopo un'intrapresa utile ovvero un'illusione?

Io ne citerò una di quelle, nella quale si è più dato sfogo all'immaginazione, ed alcuni hanno creduto di diventare ricchi sborsando pochi quattrini nel compere alcune azioni di una società. Ciò facendo, non danneggiò la società, perchè l'impossibilità del suo scopo essendo stata riconosciuta, essa ha dovuto sciogliersi.

Un giovane d'ingegno trova un'applicazione per ottenere una forza motrice. Egli stesso dubita dell'esito di questa sua scoperta; la sottopone a uomini di scienza, e questi, nel riconoscere che il principio scientifico è giusto, riconoscono egualmente che vi sono moltissimi inconvenienti di applicazione, i quali non si possono facilmente superare. Intanto corre per la città la voce di questa nuova scoperta; per ottenere la promessa di azioni l'inventore ed il proponitore della società domandano 10 o 12 lire; cominciano a correre nel commercio queste promesse, e salgono a prezzi favolosi, 100, 1000 e 2000 lire.

Un bel giorno si viene a riconoscere che l'applicazione, se non è impossibile, non è trovata. Già allora a rompicollo queste promesse, le quali ritornano al valore di prima, ritornano al valore, direi, di niente affatto.

Ora qui, o signori, è difetto della legge o dell'ingordigia di chi credeva di avere trovato più che la pietra filosofale? Ma' era evidentemente un'illusione che si facevano coloro i quali senza alcuna giustificazione correvano dietro ad essa. Il difetto era nella fantasia di arricchire in breve.

Mi sono dato la pena di sfogliare l'elenco che ci venne trasmesso delle società costituite (lascio da parte quelle di assicurazione, che per ora non entrano nel mio argomento). Da circa cento società, che vennero costituite e che si attivarono nel nostro Stato, ho cercato di tirare fuori quelle la cui intrapresa non poteva avere esito felice, perchè mancava ad esse l'elemento della buona speculazione, senza di cui nessuna intrapresa nè commerciale nè industriale può felicemente progredire. Mi risultò essere pressochè la metà di tutte le società costituite.

Ora, a che dunque interverrà il legislatore a mettere delle pene agli amministratori, quando invece la colpa sta, in che cosa? Nell'aver scelto una cattiva speculazione? Il ministro, la Commissione viene qui forse a proporre qualche cosa la quale faccia che non si tenga dietro alle cattive speculazioni? Questo è impossibile.

Volere giudicare *a priori* del merito delle invenzioni sarebbe un andare contro a quelle stesse necessità che il Parlamento ed il Ministero ammisero, quando si trattava di determinare quali dovevano essere i requisiti perchè si accordasse il brevetto d'invenzione.

Ma, se è impossibile di giudicare *a priori* della bontà di queste associazioni, vedete quanto è ingiusto attribuire alla frode quello che non è che l'effetto dell'inavvedutezza, della poca oculatezza, della smania di arricchire in breve tempo di coloro che vollero correre dietro a queste associazioni. D'altronde, sono forse solo i privati che fanno quelle false speculazioni? Qualche volta ne abbiamo fatte anche noi (dico noi per il Parlamento, per il Governo); anche noi siamo corsi dietro a speranza di macchine che non si è mai potuto effettuare, ed aspettiamo sempre di salire i Giovi col salto di acqua, il che sgraziatamente ancora non si effettuò.

Sarebbe dunque singolare che noi volessimo attribuire la mala riuscita di tante società alla cattiva amministrazione, quando noi stessi con amministrazioni avvedutissime non siamo andati esenti dagli inconvenienti nei quali caddero molte delle società dello Stato.

Il secondo elemento per la buona riuscita delle società si è senza dubbio la capacità e la moralità degli amministratori. Ma, quanto alla capacità, si può egli determinare con leggi positive quale dovrà essere la capacità dell'amministratore piuttosto di una società che di tal'altra? Io ne dubito assai, e, se guardo a tutti i paesi i più incivili del mondo, se guardo ai paesi dove le associazioni hanno preso un immenso sviluppo ed hanno prodotto effetti meravigliosi, io non vedo alcuna legge la quale determini le condizioni della capacità. Direi quasi che a me sembra una determinazione semi-impossibile, perchè le capacità devono piegarsi, modificarsi secondo lo scopo dell'associazione, sicchè *a priori* prevedere quali debbono essere le condizioni della capacità onde si vuole che siano forniti gli amministratori a me pare cosa impossibile.

Ma non crediate, signori, che, perchè manca una legge la quale prescriva le norme della capacità, il pubblico accorto, cioè quello che non è un pubblico di gonzi, accordi la sua fiducia a chi non la merita; qui subentra l'opinione pubblica, la quale, nei paesi esercitati a questo genere di associazioni, giudica essa, e giudica generalmente con fondamento della capacità delle persone che prepongono all'amministrazione della società (ripeto che qui parlo delle società anonime, perchè il parlare di quelle in accomandita nel nostro paese mi pare cosa inutile). Or dunque, se le condizioni di capacità non si possono determinare per legge, è inutile che noi ci accingiamo a fare ciò.

Restano le condizioni di moralità. E qui parmi di sentire i sostenitori della legge a dirmi: qui poi voi non potrete negare sicuramente che, quanto alla moralità, l'azione della legge debba essere efficace.

Signori, io credo che fra il punto nel quale nelle azioni umane si verifica un delitto, e il punto nel quale si determina un'immoralità, corra uno spazio immenso;

che questo spazio è quello che è occupato dall'azione della probità; che tra lo spazio insomma che distingue la responsabilità, per servirmi di una frase, direi quasi, teologica, del foro interno da quella del foro esterno, corre una diversità immensa. Ora è appunto in questo spazio di mezzo, in questo vastissimo campo, che sta la probità, l'onestà industriale e commerciale.

Questa probità, questa onestà voi non la forzerete mai, perchè essa sfugge alla sanzione penale, sta tutta nella coscienza, nella probità dell'uomo che agisce. Se voi ammetterete delle sanzioni penali per impedire gli abusi, sapete che cosa farete? Coloro che vogliono commetterli, e che acciò la società possa agire hanno la facoltà di fare tutti gli atti che si richiedono per l'azione della società stessa, per evitare le penalità che avrete imposte, ricorreranno alla frode, simuleranno tutti quegli atti che possono farsi, che siano colpiti dalla legge, ma non cesseranno di commettere tutto quello che la legge può colpire, e che, in fatto di commercio, lo ripeto, sono il maggior numero.

Lo dico col più intimo convincimento: la più grande guarentigia delle società sta nella moralità dei loro amministratori, ma la moralità degli amministratori di una società non si può procurare con leggi penali. Gli sforzi del legislatore quindi sono assolutamente inutili, perchè non giungeranno mai a far sì che si usino minori frodi da coloro che vorranno violare la legge.

Ma vi è un danno ben più grande, il quale non sarà minore della conseguenza delle minacce penali che voi volete inserire nella legge vostra. Questo danno sta in ciò che gli uomini onesti, spaventati da queste penalità, per le quali è quasi impossibile di determinare con certezza il limite al quale si applichi la pena, abbandoneranno l'amministrazione delle società.

Di queste società, che sono il fondamento dell'attuale incivilimento, solo gli uomini accorti, versipelli, abili a deludere la disposizione della legge penale, si faranno amministratori; onde voi, invece di promuovere l'associazione, l'avverserete; avrete allontanato dalle società tutti gli onesti uomini, e, quando promuoverete le loro azioni, seguirà, non nel senso del bene, ma nel senso del male. Del resto, non è vero che siavi la mala amministrazione nelle società anonime. Nelle società anonime specialmente cesserà, se le sottoporrete ad una sanzione efficacissima, ad una responsabilità che allontani i cattivi amministratori dall'amministrazione medesima.

Nelle società anonime l'amministratore è necessariamente revocabile, qualunque volta abbia commesso un abuso; qualunque volta l'opinione dei soci sia convinta che egli non promuova più l'interesse della società, lo revoca, gli toglie la facoltà; non è più che un semplice mandatario, e non può più prendere ingerenza nell'amministrazione della società medesima. E qui permettemi, o signori, di insistere doppiamente su questo punto, perchè è quello che giustifica lo scopo della legge francese.

La legge francese che cosa ha colpito? Ha colpito

quello che poteva colpire; ha colpito l'amministratore della società in accomandita, e ciò perchè, per la legge del suo contratto, esso continua ad essere amministratore, e quantunque i suoi associati siano malcontenti di lui e sieno convinti delle frodi che commette, spesse volte non possono accusarlo davanti al tribunale.

Ma nelle società anonime questo non succede; chi provvede ai loro interessi è l'opinione pubblica dell'assemblea generale degli azionisti; questa manda a spasso l'amministratore, quando non lo crede più onesto, ed in questo modo provvede ai suoi interessi senza bisogno di fare delle leggi. Per conseguenza, se era provvida la disposizione della legge francese, la quale vincolava l'azione di colui che agisce senza che possa essere la sua azione validamente controllata, essa è altrettanto giusta nel lasciare fuori della sfera dell'azione delle sue prescrizioni quegli amministratori ai quali l'opinione della società poteva facilmente essere in realtà un freno in forza di quell'azione che è inerente a ciascun socio di società anonima.

Ho detto che provvida è la legge francese, perchè essa colpisce le società in accomandita e non quelle anonime. Ma la nostra legge rimpetto alla francese ha un altro tratto, ed è che questa lascia sussistere senza nessun controllo le società in accomandita le più pericolose. Dirò anzi che le disposizioni della legge, prese in complesso, suggeriscono, direi quasi, esse stesse, a coloro che vogliono gabbare il prossimo sotto l'aspetto di una società, il mezzo per disapplicare completamente la legge.

Infatti la legge francese colpisce, non le sole società in accomandita con azioni al portatore, come fa la nostra, ma le colpisce tutte; col colpirle tutte, le assoggetta a prescrizioni le quali vincolano l'azione del gerente, del socio amministratore; la legge nostra invece, in qualunque modo queste società siano costituite, non le colpisce che quando hanno azioni al portatore. Ora è evidente che chi vuole ingannare il pubblico costituisce la sua società in accomandita, non più con azioni al portatore, ma semplicemente con azioni nominative. Onde poi non manchi ai suoi sottoscrittori la speranza di avere le azioni facilmente trasmissibili in forza della qualità che acquisterebbe l'azione di essere al portatore, egli inserisce nel suo statuto una disposizione, colla quale si fa autorizzare a chiedere al Governo di poter convertire le azioni della società nominativa al portatore.

Non crediate, o signori, che nel dirvi queste cose, io me le vada inventando. Sgraziatamente sono stata vittima anch'io di una società, da cui precisamente si praticò questa furberia, e quindi credo quasi di trovarmi in obbligo ed in diritto di denunciarla. Eccovi cosa aveva inserito il promotore di quella società nel suo statuto all'articolo 40: « La direction a pleins pouvoirs de demander et de réaliser, si elle le croit nécessaire, soit la conversion des actions nominatives en actions au porteur, soit la conversion de la société en société anonyme. »

Voi vedete che qualunque buon galantuomo voglia gabbare il pubblico, anche dopo che avremo fatta la nostra legge, non ha che ad inserire nel suo statuto un articolo di questa natura, ed egli costituisce la sua società sottraendola a tutte le nostre azioni.

Dico di più, che le disposizioni della legge attuale suggeriscono quasi esse stesse il mezzo di fare queste frodi, poichè abbiamo una disposizione colla quale si dice che le azioni non possono diventare al portatore, se non dopo che saranno versati i tre decimi, e viceversa quasi tutte le precauzioni, che si prescrivono in questa legge, devono avere luogo prima che sia fatto questo versamento dei tre decimi. Voi vedete adunque che uno il quale non voglia adempiere la vostra legge costituisce la sua società con azioni nominative, e non al portatore, la costituisce insomma come gli pare e piace. La legge francese non estese alle società anonime queste prescrizioni, perchè non vi si devono applicare, perchè quelle hanno un correttivo necessario nell'azione dei soci, i quali possono mandare via l'amministratore quando loro pare e piace; ma comprese quelle società in accomandita, nelle quali appunto succedono gli abusi maggiori, come ho testè avuto l'onore di dirvi, e come si verificò varie volte anche fra noi, essendo precisamente fra noi che ebbe luogo la società della quale vi ho letto l'articolo 40 dello statuto. Dunque vedete che anche sotto questo rapporto la proposta della legge, che vi viene fatta, è pienamente improvvida.

In ultimo, oltre alla bontà dell'intrapresa, che uno si accinge a fare valere, oltre alla capacità e moralità degli amministratori, si richiede, perchè possa riescire a buon fine, che vi siano capitali sufficienti.

Esaminiamo ora se le disposizioni, che si propongono nella legge, siano atte a garantire che il capitale della società sia sufficiente.

La sufficienza del capitale si può intendere nel seguente modo, cioè, paragonandola al fine della società, e vedere se il capitale col quale una determinata società si propone di ottenere un determinato risultato, sia o no proporzionato alle spese che necessariamente questa società dovrà incontrare. E qui nuovamente, per ricorrere ad esempi, dirò, che la società della navigazione transatlantica, allorquando disse che avrebbe attuate le sue corse, che avrebbe provveduto il numero dei vapori di quella portata, con soli 10 milioni, prese un grandissimo abbaglio, giacchè invece di 10 milioni se ne sarebbero richiesti 14 o 16 per lo meno.

Quanto alla sufficienza di questo capitale, posto a confronto del risultato finale, io vi sfido, o signori, a trovare nella legge, che vi viene proposta, una sola disposizione.

Resta la seconda specie di proporzione, che cioè sta nel versamento effettivo dei decimi delle azioni, colle quali la società si è costituita.

A questo riguardo quali sono le precauzioni che la legge introduce? La legge prima di tutto richiede, che sia sottoscritta almeno una metà od un terzo del capitale sociale; in secondo luogo vi chiede che sia eseguito il

versamento di un decimo per la sua costituzione; in terzo luogo per la definitiva costituzione richiede il versamento di un secondo decimo, cioè di un quinto del capitale; infine perchè le azioni possano diventare al portatore richiede che vi sia il pagamento di tre decimi. Or bene, o signori, vediamo se queste disposizioni siano atte a far sì che si possa avere una tal quale certezza che gli obblighi assunti colla sottoscrizione verranno adempiuti; che il versamento di quel capitale che è rappresentato dalle azioni sottoscritte sia realmente effettuato.

Noi abbiamo la disposizione la quale obbliga ad avere un numero determinato di sottoscrittori; ma io prego questo onorevole Consesso di porre mente che in fatto di solidità non è il numero, ma la qualità della sottoscrizione.

Noi abbiamo avuto una grande intrapresa nel nostro paese, della quale si dicevano sottoscritte 14 o 15,000 azioni, e sottoscritte lo erano effettivamente; ma sgraziatamente erano sottoscritte da gente che non aveva un soldo; quindi allorchè si dovette dare mano alla società, la società non potè avere luogo perchè i versamenti non si effettuarono.

Ma mi si obietterà in contrario: qui non si tratta solo di sottoscrizione, ci vuole anche il versamento di un decimo, anzi il versamento di due decimi per la definitiva costituzione della società; dunque vedete che quando avete il numero delle azioni sottoscritte, e non solo sottoscritte, ma che è anche versato un decimo del capitale, vi è molta probabilità che la società progredisca.

Sgraziatamente, signori, l'esperienza mi ha suggerito che anche questa precauzione non serve a niente; abbiamo avuto nella capitale una società che si proponeva uno scopo, se si vuole anche in parte filantropico; progredì qualche tempo, ebbe luogo qualche versamento, poi i tribunali dovettero dichiarare che la società non esisteva, perchè si riconobbe che quasi tutti i sottoscrittori non erano in caso di versare un centesimo di più di quello che già avevano versato; questa è la società per la fabbricazione delle case anche ad economico domicilio degli operai.

Abbiamo un'altra associazione, nella quale pure si fece il versamento di un decimo, per una grande intrapresa d'utilità agricola, quale si era la derivazione del canale dal Tanaro; e questa è quella di cui vi feci cenno poc'anzi, la quale presentava sottoscrizioni di azioni per 14 o 15,000 azioni, mentre effettivamente quelli che erano in caso di sborsare i rimanenti decimi non erano che cinque o seicento, di modo che la società dovette sciogliersi.

Voi dunque vedete, che queste precauzioni, che stabilisce la legge, non sono atte di per sè ad assicurare quel capitale che è necessario per poter avere la certezza morale che la società percorra quello stadio necessario a compiere l'intrapresa che si è proposta.

(L'oratore fa una breve pausa.)

Diceva che le precauzioni della legge attuale non as-

sicurano il capitale, che è il terzo elemento per la buona riuscita della società.

Non mi dilungherò oltre quello che ho detto, ma farò osservare che quand'anche si desse corso alla legge, quale si trova proposta, si assicurerebbe tutto al più il terzo, anzi qualche cosa meno del terzo del capitale, perchè se dopo lo sborso del terzo decimo le azioni diventano al portatore, è evidente che, tostochè gli associati si siano accorti di avere un cattivo affare per le mani, non eseguiranno più lo storsco degli altri decimi, diranno di avere perdute le azioni, e la società scomparirà senza che si sappia più ove trovarla, perchè non vi sarà più chi pagherà gli altri decimi. Dunque anche sotto questo rapporto è evidente che le disposizioni della legge non assicurano menomamente il florido andamento della società.

Ciò posto io credo che non valga la pena di fare una legge, quando facendola non si fa altro che mettere dei vincoli inutili, e fare comminatorie le quali allontaneranno gli onesti e non sgombereranno i bricconi, di fare dico una legge che nemmeno le tendenze attuali delle nostre popolazioni rendono nè punto nè poco necessaria.

Premesse queste considerazioni che dimostrano a mio credere l'inutilità della legge, io passerò oltre per denotare nei singoli articoli di essa le principali disposizioni, le quali (quand'anche una legge si dovesse fare) richiedono a senso mio un'assoluta, radicale modificazione, modificazione tanto radicale che io credo sia impossibile conseguirla con semplici emendamenti, onde sarebbe miglior consiglio il riformarla e farla di primo getto.

Il merito delle leggi di un solo getto è grande a mio senso, specialmente quando queste leggi hanno attinenza colle codificazioni dello Stato alle quali si riferiscono o delle quali si ammettono le disposizioni. Se non sono ben considerati in tutte le loro parti gli emendamenti che nella legge si introducono, si corre rischio di avere una legge poco uniforme, poco consona a se stessa, le disposizioni della quale talvolta male si possono le une colle altre conciliare: si corre rischio altresì di innavvertentemente urtare nei principii generalmente sanciti nella legislazione e di portare quindi dei conflitti che saranno sorgenti di interminabili liti.

Uno dei principali vizi del progetto sta a mio credere in ciò, che accoppiando alcune disposizioni della legge francese che contempla tutte le società in accomandita, alle sole società in accomandita con azioni al portatore, e quindi non a tutte le società in accomandita, come dissi testè, estendendo però queste disposizioni alle società anonime, ed aggiungendo alle disposizioni della legge francese altre che si credettero atte a reprimere parziali abusi verificatisi nello Stato nostro, si costituì un tale ammasso di disposizioni incoerenti, che in pratica parmi debba cagionare inconvenienti gravissimi.

Anzitutto, o signori, possono essere identiche le cautele che si debbono adottare per fare sì che un'amministrazione sociale debitamente funzioni sia considerandola nei suoi rapporti coi terzi coi quali contratta, sia considerandola nei rapporti dei soci fra loro, sia infine in

rapporto col pubblico, verso il quale, per avventura, la società si obblighi? Possono, dico, essere identiche le disposizioni che concernono le società anonime e quelle che concernono la società in accomandita? Signori, per me la negativa non pare dubbia.

Per poco che vogliasi esaminare la natura delle varie società, egli è facile convincersi che tanto i mezzi preventivi degli abusi quanto i coercitivi dei medesimi devono essere diversi in un caso e nell'altro. Infatti, a chi presta fede quegli che contratta con una società in accomandita? Evidentemente a quelli che figurano nella ragione sociale, ai soci amministratori o gerenti, a quelli insomma il cui nome, le cui persone, i cui averi totalmente sono nella società impegnati.

Qui, come vedete, la fede è tutta personale, la confidenza è tutta relativa alla persona il cui nome figura nella ragione sociale. Gli altri, esistano o non esistano, il pubblico non è chiamato a conoscerli ed accertarsi chi siano.

Viceversa a chi si accorda la fiducia nelle società anonime? Nelle società anonime tutti sanno che gli amministratori non sono che semplici mandatari della società; che essi non hanno veruna personale responsabilità se non in caso di violazione del proprio mandato. Ora dunque sanno che non è la persona che debba cercarsi in essa, perchè la persona nelle società anonime oggi ci è, e domani non ci è, perchè la società può mutarla, perchè può rinunciare, perchè da un momento all'altro può cessare tanto per la sua volontà che per parte della società. A chi dunque confida? Allo scopo della società. A chi accorda fiducia? A quella società che sa avere un buon scopo, una buona opera; perciò nel primo caso la confidenza è tutta personale, nell'altro invece, se mi è permesso di dire così, è tutta reale.

Vi è dunque una differenza immensa nella fede che viene accordata dall'acquirente dei titoli; fede diversa che si accorda nel primo caso alle persone e nell'altro caso alle cose, fede che sarà necessariamente diversa come è diverso l'oggetto cui si riferisce.

Che se dai rapporti coi terzi noi passiamo ai rapporti dei soci fra loro, la diversità è ancora più evidente, perchè nelle società in accomandita i soci gerenti sono tutti responsabili per quanto abbiano una diversa qualità di relazioni cogli altri soci, ai quali non sono nemmeno obbligati ad indicare quale sia la natura delle operazioni che intraprendono; come si vede molte volte accadere fra i soci e i gerenti di certe società, i quali non volevano svelare il segreto delle proprie operazioni, e questo segreto fu reputato tanto da cautelarsi dai magistrati che sancirono non doversi dare al socio isolato queste spiegazioni.

Dico che le relazioni dei soci in accomandita con quelle dei soci delle società anonime sono affatto differenti, perchè mentre nell'un caso, nel caso delle società in accomandita, non è nemmeno dato al semplice socio fornitore di fondi di conoscere le operazioni sociali, viceversa nelle società anonime, la società ha diritto di conoscere tutte le opere, ed è essa che dirige non diret-

tamente, ma indirettamente mediante l'intermediario dell'amministratore della società, il quale conseguentemente non è che un mandatario che deve in tutto e per tutto seguire le prescrizioni del mandante, cioè dell'assemblea generale dei soci.

Dunque non vi è identità di relazioni delle società anonime coi terzi, colle relazioni delle società in accomandita verso i terzi; non vi è identità fra le società anonime e quelle in accomandita per le relazioni dei soci fra loro; non vi è infine questa identità nelle relazioni di queste società verso il pubblico, e mi accingo a provarlo.

Supponete, o signori, una società in accomandita, la quale siasi obbligata ad un servizio verso il pubblico. Supponete che questa società faccia poco bene i suoi affari. Voglia o non voglia la società, finchè ci è un soldo, il socio gerente, il socio responsabile è obbligato ad adempiere alle obbligazioni che ha assunto e adempierle fino all'ultimo.

Supponete invece una società anonima, e una società anonima con azioni al portatore e conformata in tutto e per tutto alle prescrizioni della legge che ci si va proponendo. Saremo noi in condizioni identiche? Niente affatto. Quando i soci sottoscrittori avranno versato il terzo decimo, riveriranno il signor pubblico e diranno: io non pago più un soldo, e se il vostro servizio non è fatto, ingegnatevi.

Voi vedete dunque che nemmeno fra le obbligazioni delle società in accomandita e quelle delle società anonime col pubblico vi può essere identità di risultato, appunto per la diversa natura delle società medesime. Or dunque se sono diversi tutti i diritti, tutti i complessi delle circostanze che reggono l'una e l'altra società, perchè mai si pretenderà di adottare per cose diversissime nella natura degli effetti, disposizioni analoghe?

Questo mi pare, o signori, un vero controsenso. Se non che piuttosto che discutere le cose teoricamente, sarà forse opportuno che io accenni alcune delle disposizioni principali, nelle quali essendosi confuse le società anonime e le società in accomandita, ne sono venuti dei singolari controsensi. Gli articoli 3, 4, 6 e 7 della legge contengono disposizioni che si credettero opportune per garantire la costituzione delle società in modo come si suol dire serio e reale.

Per certo, come già vi dissi, io credo che non al numero delle sottoscrizioni, ma alla loro natura si debba guardare, e che siccome quest'appreziazione è un'appreziazione di credito dipendente dalle qualità morali dell'individuo, dipendente dalla sua capacità che sfugge come già vi diceva a norme certe, io credo che sia molto più opportuno, molto più prudente rimetterla all'arbitrio del Governo, che non stabilirla colle leggi, le quali non si sa se in casi concreti si applicheranno; questo farà la legislazione attuale.

Infatti niuna società anonima e con azioni al portatore può funzionare senza che vi sia l'approvazione del Governo, e questa il Governo la può per ciascun caso

vincolare a quelle altre condizioni che egli crede opportune, affinché la pubblica fede sia opportunamente garantita, affinché gli interessi sia del pubblico, sia del privato, sia dei soci tra loro siano circondati da guarentigie diverse a seconda della diversità dei casi. Ora il volere prescrivere invece queste guarentigie *a priori* con una legge generale, io lo credo assolutamente impossibile.

Attenendoci a questo sistema cosa faremo? Faremo delle società alle quali in forza della legge attuale non si potrà rifiutare l'autorizzazione, in cui non sarà niente affatto garantito l'interesse dei terzi, dei soci, e tutti quegli interessi chesi vogliono nelle società commerciali ed industriali garantire.

Diceva dunque che gli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della legge contengono disposizioni per fare sì, a seconda dei proponenti, che le società sieno serie e reali. Ora, indipendentemente dal giudizio delle qualità morali, e della capacità che, come vi dissi, è più facile per il Governo è non per il tribunale cui si riferirebbe in ultima analisi a termini del progetto di legge la costituzione della società, io credo che le disposizioni delle quali si tratta, se si può dire che non violano i principii della giustizia distributiva relativamente alle società anonime, lo stesso non si può dire assolutamente relativamente alle società in accomandita. Il principio della parità fra i soci è il principio elementare di simili associazioni. Se voi distruggete questo principio elementare, voi distruggete il fondamento sul quale le associazioni necessariamente basano. Ora questa parità l'abbiamo noi nella nostra legge? Sì per le società anonime, e no per quelle in accomandita.

Infatti mentre per i semplici *bailleurs des fonds* (semplici soci capitalisti), voi prescrivete che essi debbano sborsare due o tre decimi in una cassa determinata, non mettete alcuna consimile prescrizione al socio responsabile che è padrone della società, perchè fa quel che vuole dell'associazione.

Mi si dirà che questi ha impegnato tutto il suo avere nella società. Siamo d'accordo; ma altro è avere impegnato il suo avere, e altro è fare il versamento di una somma in una determinata cassa, come si richiede dai semplici soci capitalisti.

Ora dunque è constatato (salvo poi agli onorevoli oppositori a rispondere) che con questa legge, prescrivendo che i soci capitalisti facciano uno sborso e non lo faccia il socio gerente per l'ingerenza che conserva nella società, si viene a stabilire una essenziale diversità fra le obbligazioni degli uni e le obbligazioni degli altri. Questa diversità è gravissima. Si citerà anche qui probabilmente la legge francese. Ma, o signori, la legge francese non prescrive che si debbano sborsare i tre decimi; prescrive lo sborso di tutta la somma. Quella, siccome ritiene il gerente solidale per tutto quello che ha e per tutti gli impegni che ha assunto, stabilisce una parità; perciò anche il sottoscrittore lo tiene obbligato pel valore di tutte le azioni prese. In quel caso vi è parità e nel caso nostro io sostengo che non esiste parità.

Questa ineguaglianza dunque mi pare dimostrata, ed essa fu una conseguenza inavvertita dell'aver tolto le disposizioni della legge francese e dell'averle applicate a società diverse, senza avere però ben calcolato tutte le conseguenze delle variazioni che si facevano.

L'articolo 11 poi paragonando le società anonime, che non abbiano un Consiglio d'amministrazione, a quelle in accomandita, prescrive che entrambe debbano avere un Consiglio di sorveglianza. Certo il Consiglio di sorveglianza è un espediente eccellente nelle società in accomandita, poichè siccome i soci fornitori di capitali non possono avere alcuna ingerenza nell'amministrazione se non diventano garanti solidariamente e completamente, come lo è il gerente, non si può perciò avere che un Consiglio di sorveglianza; ma bisogna ben guardarsi che questo Consiglio di sorveglianza non prenda ingerenza nell'amministrazione, senza di che, come io diceva, diventano responsabili integralmente.

Ma di grazia, nelle società anonime, perchè il Consiglio di sorveglianza non sarà anche un Consiglio di amministrazione? Ma perchè avremo semplicemente un Consiglio di sorveglianza? Credete forse che sia piccola la diversità che corre fra un Consiglio di sorveglianza e quello di amministrazione?

Non è piccola certamente, poichè il Consiglio di sorveglianza non può, ripeto, menomamente ingerirsi nell'amministrazione della società, e il Consiglio di amministrazione è naturalmente facoltizzato a svelare non solo, per così dire, le violazioni e le infedeltà commesse dal gerente, ma altresì ad impedire che simili violazioni succedano in avvenire.

Ora chi non vede la diversità che corre tra lo svelare un delitto, e i mezzi che si hanno in pronto per impedire che il delitto si commetta? Qui di delitto non si tratta; ma però si tratta di frode, di danni così gravi che, se è giusto di punirli da un lato, è anche pur giusto di impedire che abbiano luogo, quando si può farlo, come nel caso delle società anonime. Dunque vedete che la disposizione del Consiglio di sorveglianza, nelle vincolatissime condizioni in cui si trova, non risponde nè punto nè poco ai bisogni delle società anonime. Anche qui dunque il pareggiamento delle due disposizioni è inopportuno, è in contraddizione nei suoi effetti con i principii generali dal Codice stabiliti.

Non è mia intenzione soffermarmi sopra differenze di minore conto e mi limiterò, o signori, a richiamare l'attenzione vostra sulle disposizioni dell'articolo 15 della legge proposta. Quest'articolo copiato in gran parte dall'articolo 10 della legge francese venne applicato ai Consigli di amministrazione, agli amministratori, invece di essere applicato ai Consigli di sorveglianza, quando si tratta di Consigli di sorveglianza nelle società in accomandita; è evidente che questi Consigli non potendo prendere una parte attiva nell'amministrazione delle società, possono assai facilmente essere indotti in errore dalla frode del gerente, il quale faccia loro credere che vi sieno stati ad esempio dei luori; che si sieno

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1858

fatte delle speculazioni che non abbiano avuto luogo, o che abbiano avuto esito ben diverso dal vero.

Il legislatore francese dovendo colpire l'azione di un individuo, che non amministrava ma che semplicemente sorvegliava ai fatti di amministrazione di altri, richiese perchè dovesse rispondere in proprio, perchè potesse essere punito chi avesse consentito scientemente a fatti (pregovi notare questa parola *scientemente*), i quali non erano dalla legge approvati, avvertendo che, siccome questi fatti non erano suoi, ma semplicemente approvava quanto gli veniva detto ed esposto dal gerente, era possibilissimo che inaccidentalmente avesse autorizzato dei dividendi e permesse delle disposizioni che non fossero conformi agli statuti della società. Questa disposizione fu nella nostra legge applicata ai Consigli amministrativi, il che vuol dire che gli amministratori non possono sapere quello che fanno, perchè se la legge richiede che essi abbiano commesso o fatto frode *scientemente*, ammette che non sappiano, per esempio, se propongono un dividendo vero o fittizio, ammette che non sappiano se hanno avuto dei guadagni o perdite.

Ora io vi domando: che cosa si è voluto fare coll'introdurre la parola *scientemente* relativamente all'azione degli amministratori? Evidentemente quando è un fatto di un altro e che io appoggio il mio voto sulla relazione di altri, questi può ingannarmi, e conseguentemente posso essere ingannato; per essere responsabile vi deve essere la mia scienza, perchè se sono tratto in inganno non sono io che agisco, ma quegli che nell'inganno mi trae.

Evidentemente la parola *scientemente*, e lo sostengo, francamente non ha senso nel luogo che occupa, o se lo ha, sarebbe tale da distruggere tutti i principii della responsabilità delle persone, tutti i principii che determinano la responsabilità dei mandatari, perchè essi potrebbero sempre schermirsi e dire: è vero che ho violato il mio mandato, ma non sapeva di violarlo; provate che la mia violazione fu fatta con conoscenza, altrimenti io non rispondo di nulla.

Voi vedete, o signori, che in questo caso si verrebbe ad ammettere per lo meno la non responsabilità dipendente dalla colpa lata dell'amministrazione, locchè non penso essere vostra intenzione. Del resto non contentossi di questo l'articolo 15, ei pareggiò nelle sue disposizioni la responsabilità degli amministratori delle società sia in accomandita che anonime. E qui pure io vi domando,

o signori, se questo pareggiamento è conforme alle norme generali del diritto.

Nelle società in accomandita tutti gli amministratori indistintamente sono responsabili solidariamente, nelle società anonime invece non vi è responsabilità: se voi paregiate tutti e due gli amministratori, confondete evidentemente i più elementari principii che reggono legalmente una società in accomandita. Se con ciò, chi propone la legge intese di introdurre la solidarietà nelle società anonime, mal fece, perchè violò i principii dell'amministrazione di quelle società.

Se ha inteso di escluderla nelle società in accomandita, dove il nome di tutti i soci amministratori figura nella ragione sociale, sarebbe evidentemente andare incontro a quei principii che abbiamo riconosciuto essere la conseguenza necessaria della fiducia di colui che tratta con una delle persone, che nelle società in accomandita figurano come amministratori e gerenti della società stessa; nell'un modo come nell'altro è un violare i principii fondamentali dell'una e dell'altra società.

Peggio è poi ancora che la legge pareggi nelle pene gli amministratori delle società in accomandita a quelli delle società anonime, senza avvertire alla diversità, alle conseguenze necessarie nell'un caso e nell'altro. Infatti l'incarceramento degli amministratori delle società anonime non farà cessare la società, la quale si nominerà altri amministratori, ma farà cessare necessariamente la società in accomandita. Come volete che amministri la società chi è in carcere? E se la fa cessare perchè non provvedete alla sua liquidazione? Ecco vi nuovamente altra imprevidenza dall'aver confuso le società anonime con quelle in accomandita.

Non mi estenderò maggiormente su questa confusione, che ripeto essere fatale, e tale da rendere inaccettabile per sé la legge: farò invece passaggio il più brevemente che mi sarà possibile sopra alcune disposizioni che mi sembrano esorbitanti, indipendentemente dall'aver pareggiato le società anonime alle società in accomandita. (*L'oratore prende altro riposo*)

PRESIDENTE. Siccome vanno diradandosi le file del Senato, credo di rimandare a domani alle due la continuazione della discussione, ed essendo precisi nel venire, si avrà quel margine desiderabile per compiere la discussione.

Il Senato è convocato a domani alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.